

# Trade & Customs Italian Update

Luglio - Settembre, n. 3/2017

## Uffici

### Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124  
T: +39 02 676441 - F: +39 02 67644758

### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378 - F: +39 071 2916221

### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711 - F: +39 051 4392799

### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961 - F: +39 055 2619666

### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225 - F: +39 010 584670

### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617 - F: +39 081 2488373

### Padova

Piazza Salvermini 2, 35131  
T: +39 049 8239611 - F: +39 049 8239666

### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518 - F: +39 075 5723783

### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479 - F: +39 085 4429900

### Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197  
T: +39 06 809631 - F: +39 06 8077459

### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166 - F: +39 011 8395865

### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111 - F: +39 045 8114390

## Nuove prospettive e benefici AEO anche nell'ambito dell'IVA comunitaria

E' al vaglio del Consiglio dell'Unione Europea una [Proposta](#) della Commissione (COM(2017)569) volta a modificare la Direttiva (CE) n. 112/2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto soprattutto con specifico riguardo agli scambi intra-UE.

Più in particolare, la suddetta Proposta di riforma del sistema IVA, allo scopo di ridurre drasticamente i fenomeni fraudolenti perpetrati nell'ambito del sistema dell'imposta sul valore aggiunto in ambito UE, introdurrebbe, tra le altre, le seguenti novità:

- Principio di tassazione a destinazione per le operazioni intracomunitarie di beni;
- Responsabilità del venditore per gli adempimenti IVA relativi alle operazioni di cui al punto precedente.

Ebbene, in ossequio a quanto sopra, la Commissione ha previsto un meccanismo attraverso il quale, nelle ipotesi di cessioni intracomunitarie, l'IVA verrebbe applicata direttamente dal fornitore nei confronti del suo cliente UE ma secondo l'aliquota prevista nello Stato Membro di destinazione dei beni.

In aggiunta, si segnala come l'IVA sulle operazioni intracomunitarie verrebbe dichiarata e pagata direttamente nello Stato dove il fornitore è stabilito tramite il meccanismo del *'one-stop-shop'*, ovvero un portale web deputato a riscuotere l'IVA nel Paese di partenza dei beni al fine di trasferirla nel Paese ove le merci sono destinate ad essere messe in consumo.

Tra le novità, di particolare rilevanza, si segnala, altresì, l'introduzione dell'operatore certificato (*i.e. certified taxable person*), figura, quest'ultima, modellata sulla base dell'Operatore Economico Autorizzato prevista in ambito doganale. Tale status, in particolare, verrebbe riconosciuto alle imprese in grado di soddisfare i seguenti requisiti (che si danno per presupposti nel caso in cui l'operatore abbia già ottenuto la certificazione AEO):

- assenza di violazioni gravi o ripetute alla normativa doganale e fiscale;
- esistenza di una struttura di controllo delle operazioni svolte e dei flussi di merci;
- solvibilità finanziaria.

A tal riguardo, giova, inoltre, evidenziare come la Proposta in esame riconosca ai soli operatori certificati - in quanto soggetti ritenuti affidabili sotto un profilo fiscale - il ricorso a determinate semplificazioni quali quella del *Consignment Stock* e delle cessioni a catena (ove i beni formano oggetto di più cessioni a fronte di un unico trasporto).

Infine, si segnala come la Commissione abbia emanato una Proposta (COM(2017) 568 final) di modifica anche del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio con la quale intende chiarire il quadro normativo concernente il regime probatorio delle cessioni intracomunitarie, al fine di colmare il vuoto normativo che, allo stato, ancora persiste con particolare riguardo alle prove necessarie per dimostrare l'avvenuta cessione da parte dell'operatore e beneficiare del regime di non imponibilità.

In particolare, la Proposta in questione prevede l'introduzione del nuovo Articolo 45-*bis* il quale dispone, ai fini della detassazione delle cessioni intracomunitarie, che si realizzi una delle seguenti condizioni:

- il venditore sia un operatore certificato che asserisca che i beni siano stati trasportati o spediti da questo o da un terzo per suo conto e sia in grado di dimostrare l'avvenuta movimentazione attraverso almeno due degli elementi probatori indicati nel successivo paragrafo 3 della medesima disposizione:
  - a) un documento sottoscritto dall'acquirente (o da un terzo da questo autorizzato per suo conto) attestante la ricezione dei beni stessi nello Stato membro di destinazione;
  - b) documento relativo al trasporto (*i.e.* CMR, lettera di carico, una fattura relativa al trasporto aereo, una fattura da parte del vettore, una polizza assicurativa relativa al trasporto dei beni o la prova del pagamento del trasporto);
  - c) documenti ufficiali emessi da Autorità pubbliche attestanti l'arrivo dei prodotti nello Stato membro di destinazione;
  - d) la ricevuta attestante lo stoccaggio dei beni nello Stato membro di destinazione degli stessi;
  - e) un certificato emesso da un Ente dello Stato membro di destinazione dei beni (*i.e.* Camera di commercio);
  - f) un contratto tra il venditore ed il compratore ovvero un ordine di acquisto indicante la destinazione dei beni;
  - g) la corrispondenza tra le parti coinvolte nella transazione indicante la destinazione dei beni;
  - h) la dichiarazione IVA dell'acquirente UE attestante l'acquisto intracomunitario dei beni.
- l'acquirente sia un operatore certificato e il venditore sia in possesso i) di una dichiarazione sottoscritta dal primo che attesti che i beni siano stati trasportati o spediti da questo o da un terzo per suo conto, dando indicazione dello Stato Membro di destinazione e ii) di almeno due degli elementi probatori sopra indicati elencati nel menzionato paragrafo 3.

Infine, laddove il procedimento legislativo segua il suo regolare corso, le modifiche sopra evidenziate dovrebbero essere applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019.

## Al via il sistema unionale delle *Customs Decisions*

Le *Customs Decisions* consistono in autorizzazioni concesse dall'Ufficio doganale competente a seguito di specifica richiesta dell'operatore economico.

Al riguardo, lo stesso Codice Doganale dell'Unione prevede regole generali per il processo autorizzativo e per la gestione delle decisioni relative all'applicazione della normativa doganale.

In tale contesto, è stato sviluppato - dai servizi della Commissione Europea - il *Customs Decisions System* che, dal 2 ottobre u.s., permette agli operatori economici - per mezzo del '*Trader Portal*' - la presentazione telematica delle domande ed agli Uffici doganali competenti di gestire tali richieste e rilasciare i relativi provvedimenti attraverso il *Customs Decision Management System*.

Nello specifico, l'utilizzo di detto sistema telematico si pone come alternativa alla forma cartacea. Tuttavia per determinate tipologie di istanze e decisioni, la gestione delle stesse può avvenire - dal 2 ottobre u.s. - esclusivamente con l'utilizzo del sistema delle decisioni doganali.

Il sistema delle *Customs Decisions* emerge come un risultato dei principi stabiliti dal nuovo Codice Doganale che vedono in una più veloce e proficua attività di comunicazione tra Autorità nazionali degli Stati Membri e operatori economici uno degli impulsi imprescindibili all'economia unionale.

Si rinvia alla [nota](#) Prot. n. 104198 del 14/09/2017 dell'Agenzia delle Dogane, per la lista delle *Customs Decisions* per le quali vige il predetto obbligo e per le conseguenti specifiche tecniche.

## Le prove attestanti 'l'origine' nell'ambito del trattato CETA

A seguito dell'entrata in vigore, provvisoria, dell'Accordo Economico e Commerciale Globale (CETA) fra Unione Europea e Canada, si susseguono gli interventi chiarificatori da parte dell'Autorità doganale.

In particolare, con una [nota](#) del 28 settembre u.s., è stato precisato che nella dichiarazione di origine (modello reperibile nell'Allegato 2 dell'Accordo) per gli esportatori UE deve essere indicato il numero di autorizzazione doganale o di registrazione dell'esportatore, mentre per gli esportatori canadesi deve essere indicato il numero d'impresa dell'esportatore assegnato dal governo del Canada.

## L'Agenzia delle Dogane: costituzione della Garanzia Globale a favore di persona terza

La normativa unionale prevede espressamente che le autorità doganali possono autorizzare la costituzione di una Garanzia globale a persona diversa dalla persona da cui è richiesta.

Sulla base della predetta norma, l'Agenzia delle Dogane ha diramato un [comunicato](#) nel quale vengono precisati alcuni aspetti procedurali dell'autorizzazione in commento.

In primo luogo, la domanda di autorizzazione deve contenere:

- una dichiarazione che attesti che la stessa viene presentata da 'persona diversa dalla persona a cui è richiesta' la garanzia;
- un documento che attesti che i soggetti titolari delle autorizzazioni ai regimi/procedure interessate (debitori doganali) siano concordi a tale interposizione di soggetto terzo;
- l'indicazione dei regimi e/o procedure interessati da tale particolare autorizzazione ed i corrispondenti importi di riferimento.

Successivamente, sarà l'Ufficio competente a verificare la presenza dei requisiti sopra indicati.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, quindi, la persona terza diventerà finanziariamente obbligata al pagamento del debito doganale di cui è titolare il debitore nei confronti dell'Autorità doganale, nei limiti dell'importo definito nell'autorizzazione. Di conseguenza, il pagamento del debito doganale verrà richiesto contemporaneamente sia al titolare dell'autorizzazione al regime/procedura in quanto debitore, che alla persona terza.

Viene precisato infine che la responsabilità del monitoraggio dell'importo riferito alle autorizzazioni in commento è del citato titolare dell'autorizzazione al regime/procedura quale persona tenuta a fornire la garanzia.

### **Modelli Intrastat: emanato il nuovo provvedimento**

Con [provvedimento](#) del Direttore Dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, è stata adottata una disposizione volta a semplificare gli obblighi comunicativi in capo agli operatori.

In particolare, gli elenchi INTRA 2-*bis* dovranno essere presentati, con periodicità mensile, ai soli fini statistici, qualora l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro. Mentre, nel caso in cui tale soglia non venga raggiunta, i dati statistici saranno acquisiti dall'Agenzia delle Entrate mediante la comunicazione (obbligatoria o facoltativa) dei dati delle fatture, per essere poi trasmessi all'Agenzia delle Dogane, all'ISTAT e alla Banca d'Italia.

Gli elenchi INTRA 2-*quater* relativi ai servizi ricevuti, inoltre, dovranno essere presentati - con cadenza mensile - ai fini statistici qualora l'ammontare totale trimestrale sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro, anziché agli attuali 50.000 euro. Nel caso in cui tale soglia non venga raggiunta, i dati statistici saranno acquisiti dall'Agenzia delle Entrate mediante la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture (art. 21, D.L. n. 78/2010) o quella facoltativa (art. 1, D.Lgs. n. 127/2015), per essere poi trasmessi all'Agenzia delle Dogane, all'ISTAT e alla Banca d'Italia.

Ancora, la compilazione della parte statistica dei modelli INTRA 1-*bis*, relativi alle cessioni di beni, diventerà facoltativa - per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile - a condizione che non abbiano realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni uguale o superiore a 100.000.

Si segnala infine che, per i servizi resi e ricevuti, è stata introdotta una semplificazione relativa alla compilazione del campo 'Codice Servizio' attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. Nello specifico, anziché al sesto livello di classificazione CPA, sarà sufficiente fare riferimento al quinto, con una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare.

---

## **Contatti**

### **Studio Associato - Consulenza legale e tributaria**

#### **Massimo Fabio**

KPMG, Tax & Legal  
T: +39 06 809631  
E: [mfabio@kpmg.it](mailto:mfabio@kpmg.it)

#### **Aurora Marrocco**

KPMG, Tax & Legal  
T: +39 06 809631  
E: [amarrocco@kpmg.it](mailto:amarrocco@kpmg.it)

[kpmg.com/it](http://kpmg.com/it)

[kpmg.com/socialmedia](http://kpmg.com/socialmedia)

[kpmg.com/app](http://kpmg.com/app)



**Trade & Customs Italian Update** / Luglio - Settembre, n. 3/2017

© 2017 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.